



rispetto alla quale non sono portati a conoscenza del Collegio elementi di fatto e di giudizio di contrario segno;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

osservato, con riguardo agli attivi indicati che:

- l'immobile di proprietà è già stato aggiudicato nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare, talché dovrà essere oggetto di valutazione da parte del liquidatore la concreta utilità dell'intervento, con riguardo all'esistenza di attivo distribuibile in sede concorsuale, al netto delle spese prededucibile e, parimenti, in caso d'improcedibilità per successivamente procedere alla distribuzione in sede concorsuale;
- i flussi finanziari attesi consentono di ritenere il patrimonio suscettibile di assicurare un soddisfacimento non del tutto irrisorio al ceto creditorio, ove essi siano vincolati nella misura, non ulteriormente comprimibile, di 1/5 dell'introito mensile netto spettante al debitore debitore, tanto con riguardo alle mensilità ordinarie che a quelle straordinarie *una tantum* eventualmente corrisposte (tredicesima, quattordicesima, ecc.);
- il bene mobile registrato è postulato come indispensabile; nondimeno, è non declinabile il principio di universalità della liquidazione, cui è assoggettato l'intero patrimonio dei debitori, fatta sola eccezione per quei beni di cui, sulla base della motivata e prudente valutazione del liquidatore – che ne è responsabile – si ritenga antieconomico il realizzo e, in tale ambito, potrà essere valutata la temporanea autorizzazione all'uso da parte del debitore o, alternativamente, la derelizione del bene stesso, con conseguente facoltà per i singoli creditori di procedere esecutivamente in relazione al bene stesso;

considerato altresì, con riguardo al passivo, che i costi in prededuzione, di là della loro "stima", non possono essere oggetto di accordo vincolante da parte del debitore, conseguendone che il compenso unitario spettante all'OCC e, nel suo ambito, al Liquidatore individuato dal debitore dovrà essere determinato sulla base dell'attivo in concreto realizzato e del passivo accertato, all'esito della procedura, mentre non consta alcun titolo prededucibile in favore del legale, essendo per espressa previsione di legge tale qualità del credito riservata al solo compenso dell'OCC/liquidatore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore, in assenza di diversa, espressa indicazione da parte del ricorrente, vada individuato un professionista iscritto all'Albo Nazionale e che abbia già svolto con diligenza attività di gestore della crisi;

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **CRISTINA ALESSANDRA FRIGERI**, C.F. FRGCST58T56C894Q, nata a [REDACTED]

[REDACTED] e residente in [REDACTED]

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;



- nomina liquidatore la dr.ssa Sara Morandina;
- ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dispone che risultino vincolati a beneficio dei creditori le entrate ordinarie del ricorrente, nei limiti di 1/5 dell'entrata mensile netta di ciascuno, applicarsi anche alle mensilità straordinarie o figurative (tredicesima, quattordicesima, ecc.), nonché – integralmente – ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, salvo volontà del liquidatore d'intervenire o di rinunciare espressamente all'intervento;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo



al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 4.6.2024

Il Giudice Est.  
dott. Bruno Conca

Il Presidente  
dott. Vincenzo D. Scibetta

